

N. 11/14 R.G. notizie di reato
N. 3734/17 R.G. Trib.

N. 7685/19 Reg. Sent.

Data del Deposito:
02.08.2019

Data di Irrevocabilità:

N..... Reg. Esec.

N..... C. P.

Redatta scheda il

.....

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni Bazzano



TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE PENALE

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli – sez. Undicesima
Dott. Umberto Lucarelli
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2019
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) **RACCUGLIA Michele**, nato Napoli 2.12.64, domiciliato ex a. 161 cpp presso avv. Francesco Picca, via C. Poerio 86 Napoli – libero, assente (già presente);
- 2) **ZICCARDI Antonio**, nato Lecco 19.9.54, domiciliato ex a. 161 cpp presso avv. Ugo Raja, via Guantai Nuovi II Napoli – libero, assente (già presente).

IMPUTATI

ENTRAMBI:

A) art. 110, 81 cpv., 646, 61 n. 11 cp, perché, in concorso, Raccuglia Michele quale Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Tennis, Ziccardi Antonio quale dipendente della FIT Servizi e delegato alla gestione del “conto entrate” n.

4500010000 intestato al medesimo Comitato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, si appropriavano indebitamente dell'importo complessivo di euro 92.634,34, incassato dal Comitato regionale nel corso dell'anno 2011, importo non versato alla Federazione Nazionale Tennis e non presente sul suindicato conto alla data del 5.11.2011.

In Napoli, acc. il 5.11.2011.

RACCUGLIA:

B art. 81 cpv., 646, 61 n. 11 c.p. cp, perché, quale Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Tennis, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, si appropriava indebitamente dell'importo complessivo di € 16.819,00, importo incassato dal Comitato Regionale e versato sul conto corrente n. 0629/006724 acceso presso la Banca Popolare di Novara - Agenzia di Napoli (conto la cui apertura non era mai stata autorizzata dalla Federazione Nazionale Tennis), successivamente prelevato dal Raccuglia a mezzo 9 assegni bancari intestati a "me medesimo" (per complessivi euro 11.400,00) e a mezzo bonifici (per complessivi euro 5.419,00).

In Napoli, acc. il 5.11.2011


Conclusioni delle parti

Pubblico Ministero – Per Raccuglia Michele, anni uno e mesi sei di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la continuazione tra i reati; per Ziccardi Antonio, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condanna ad anni uno e mesi due di reclusione.

Parte civile – come da memoria e conclusioni scritte e nota spese che deposita;

Difesa – avv. F. Picca, per Raccuglia: assoluzione quanto meno ex art. 530 cpv., c.p.p.; in subordine non doversi procedere per mancanza di querela per capo b), o in ulteriore subordine non doversi procedere per intervenuta prescrizione; avv. U. Raia, per Ziccardi: assoluzione ex art. 530, 1° o 2° co., c.p.p.

Motivi della decisione




La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli disponeva la citazione diretta a giudizio di **Ziccardi Antonio** e **Raccuglia Michele** per i reati rispettivamente indicati in rubrica.

Dopo l'astensione dei difensori del 13 aprile 2017, a seguito di dichiarazione di astensione del primo Giudice assegnatario del processo all'udienza del 27 aprile 2017, di astensione anche del secondo giudice designato dal Presidente del Tribunale in sostituzione del primo all'udienza del 27 aprile, di nuova astensione dei difensori all'udienza del 2 maggio 2017, il processo veniva definitivamente assegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 5 maggio 2017, comunicato alle parti dal Giudice astenuto all'udienza del 30 maggio 2017.

Dopo il rinvio dell'8 giugno 2017 per astensione dei Vice Procuratori Onorari, all'udienza del 6 luglio, preliminarmente, il Difensore della Federazione Italiana Tennis depositava notifiche dell'atto di costituzione di parte civile, già depositato in Cancelleria in data 4 aprile 2017; sentite le parti, il Giudice ammetteva la parte civile e, sulla base delle richieste delle parti, pronunciava ordinanza di ammissione delle prove.

Si dava pertanto inizio all'istruttoria dibattimentale articolatasi attraverso la produzione di varia prova documentale, nonché l'esame dei testi Saitta Daniela e Piemonte Rosa (ud. 6.7.2017); dei testi Binaghi Angelo e Morelli Rita (ud. 5.10.2017), della quale si acquisivano col consenso delle parti le dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria in data 23 maggio 2013; del teste Di Giovanni Sebastiano (in servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli), dei testi della parte civile Corona Valeriano (componente del Collegio Revisori dei Conti della Federazione Italiana Tennis), Mascia Leonardo (amministratore delegato della Federazione Italiana Tennis dal 2007 al maggio 2013), Polimei Francesco (Procuratore Federale Aggiunto presso la Federazione Italiana Tennis) – ud. 18.1.2018 -; degli ulteriori testi della parte civile Verdina Massimo (Segretario Generale della Federazione Italiana Tennis dal 2006), Mirrione Fabio (responsabile amministrativo della Federazione Italiana Tennis) – ud. 8.3.2018 -.

Dopo rinvio per impedimento di un difensore all'udienza del 24 maggio 2018, l'istruttoria dibattimentale proseguiva mediante l'esame dei testi della difesa Cierro Massimo (maestro di tennis per la Federazione di Napoli tra il 2006 ed il 2012), Cappa Roberto (componente del Comitato Regionale Campano tra il 2004 ed il 2011) – ud. 20.9.2018 -; del teste della



difesa Verrazzo Antonio (consigliere della Federazione Tennis di Napoli tra l'aprile 2009 ed il 2011 e Presidente di un circolo affiliato alla Federazione dal 1994 al 2014) – ud. 8.11.2018 -; degli ulteriori testi della difesa Ventriglia Rodolfo (tennista e responsabile del Gruppo Tennistico Sammaritano), Mele Roberto (giudice sportivo regionale negli anni 2010-2011).

Dopo rinvio su richiesta della difesa finalizzato a pervenire ad un accordo civilistico con la Federazione, all'udienza del 13 dicembre 2018, con sospensione dei termini di prescrizione, ed ulteriore rinvio per impedimento di un difensore all'udienza del 7 marzo 2019, all'udienza del 2 maggio 2019 entrambi gl'imputati rendevano dichiarazioni spontanee e si acquisivano, all'esito, i verbali dei rispettivi interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari.

All'odierna udienza, in assenza degli imputati, già presenti, previamente dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale le parti concludevano come in epigrafe riportato. Il Giudice dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della sentenza nel termine di giorni 50.


Premessa

1) Capo a).

Il reato di cui al capo a) è procedibile in virtù di querela presentata dal legale rappresentante della Federazione Italiana Tennis in data 20 aprile 2012.

Come si evince chiaramente dalle pagine precedenti, l'istruttoria dibattimentale è stata ampia e complessa, certamente oltre i limiti delle reali esigenze cognitive imposte dalle contestazioni mosse ai due imputati, limitate ad una condotta appropriativa di denaro da essi riscosso nella rispettiva qualità di Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Tennis e di dipendente della società incaricata della riscossione delle somme (qualità pacifiche ed incontestate, comprovati dall'intera documentazione acquisita ed a base delle stesse dichiarazioni degli imputati); si tratta di somme versate dai soci del club tennistico campano, destinate ad essere versate alla Federazione. Emerge dall'istruttoria dibattimentale che parte delle quote versate non è stata, invece, rimessa alla Federazione Nazionale nel periodo contestato.

Principale fonte probatoria a carico degli imputati è costituita da una consulenza redatta per conto del Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis dalla dr. Saitta Daniela,



depositata presso la Procura della Repubblica il 16 maggio 2013 ed allegata al verbale di udienza del 6 luglio 2017.

Nella consulenza sono precisati tempi, cifre e modalità degli ammanchi di cassa e quindi delle irregolarità che portavano, il 17 dicembre 2011, allo scioglimento del Comitato Regionale Campania ed alla nomina di un commissario Straordinario.


L'indagine federale nasce dalla segnalazione effettuata in data 5 dicembre 2011 dal teste Massimo Verdina, Segretario Generale della Federazione, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (v. anche segnalazione allegata alla consulenza Saitta), il quale rilevava una serie di irregolarità contabili nella gestione economica del Comitato Regionale Campania tra cui – per quanto qui interessa – il mancato trasferimento alla Federazione di somme incassate e quietanzate dai dipendenti Antonio Ziccardi in maggior misura (€ 834.079,00), Rosa Piemonte in minor misura (€ 97.868,00), Rita Morelli in misura ancor minore (€ 1.971,99), a fronte di un versamento alla Federazione di € 827.160,29 nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 ottobre 2011.

Si tratta di dipendenti della società FIT Servizi incaricata, dal 1° gennaio 2008, della riscossione delle quote sociali e quindi del loro trasferimento alla Federazione Nazionale.

Agli atti è stato acquisito il contratto stipulato il 1° gennaio 2008 tra la Federazione Italiana Tennis e la soc. FIT Servizi Srl (v. allegato 5 alla consulenza Saitta), di cui – come si diceva – Ziccardi era dipendente. Tra i compiti della FIT Servizi, l'art. 9, lett. a), prevedeva l'incasso delle quote sociali che dovevano essere successivamente trasferite alla Federazione.

La teste Piemonte Rosa ha precisato di essere stata assunta lo stesso giorno di Ziccardi Antonio con contratto part time del 50%. Anche la teste, così come Ziccardi, incassava le quote sociali che venivano pagate dagli atleti in segreteria o in contanti oppure con assegni; la Piemonte però consegnava gli incassi a Ziccardi e, quando questi non era presente, riponeva il denaro in una cassaforte di cui Ziccardi le aveva fornito le chiavi.

Ziccardi Antonio, infatti, era delegato di cassa sul conto corrente della BNL su cui confluivano le somme destinate ad essere trasferite alla Federazione, *abilitato unicamente alle operazioni di versamento* (v. lettera della FIT che chiedeva di conoscere le generalità dei delegati alla firma e l'eventuale delegato di cassa, e la risposta inviata da Raccuglia




Michele il 30.11.2007 in cui indicava se stesso come delegato alla firma, e come delegato di cassa lo Ziccardi Antonio – allegato n. 9 alla consulenza Saitta).

Fu lo stesso Raccuglia Michele a chiedere alla Federazione, con lettera del 23 novembre 2005, l'autorizzazione ad avvalersi del sig. Antonio Ziccardi per la fornitura dei servizi di segreteria attesa *la sua lunga esperienza nel campo sportivo e ampia conoscenza dei sistemi informatici, di contabilità e gestione dei dati amministrativi ed organizzativi...*, concessa dal Consiglio Federale con delibera del 2/3 dicembre 2005 (allegato 12 consulenza Saitta). Ziccardi fu poi assunto dalla FIT Servizi e continuò quindi ad esercitare i suoi compiti in materia contabile alle dipendenze della predetta società dopo la sua costituzione. Risulta dalla documentazione acquisita che, a seguito della verifica del Collegio dei Revisori dei Conti e delle conseguenti contestazioni disciplinari, Ziccardi è stato licenziato dalla società.

Tornando dunque alle verifiche contabili effettuate dalla dr. Saitta, è stato precisato che le somme quietanzate dovevano essere depositate su un conto entrate che, fino al 16 febbraio 2011, si identificava nel conto n. 10188690 della Banca Unicredit, mentre dal 16 febbraio 2011 al 31 marzo 2011 veniva utilizzato anche il conto n. 1000 della BNL, utilizzato in via esclusiva dal 31 marzo 2011.

La dr. Saitta ha chiarito di aver rilevato le entrate del Comitato dal "file entrate" presente nei dati informatici che lo stesso Raccuglia inseriva nel software di gestione, e di aver utilizzato per la sua esatta quantificazione due criteri, uno che riferiva l'importo quietanzato al mese di gestione successivo all'incasso, l'altro al periodo espressamente indicato e, per la parte non espressamente indicata, al debito più antico, accertandosi in ogni caso una differenza negativa rispetto ai versamenti effettuati alla Federazione quantificata in € 118.451,70, dato (rileva il giudicante) superiore a quello contestato dai revisori dei conti indicato nella consulenza della dr. Saitta, pari ad € 106.630,34 (v. pag. 6), che, al netto dell'importo complessivo di n. 6 assegni rinvenuti nel corso della verifica effettuata in data 7 dicembre 2011 presso la sede del Comitato Regionale Campano in presenza del Presidente Raccuglia, mai incassati, pari ad € 13.996,00 (v. allegato 2 alla consulenza Saitta), confluisce nel presente capo d'imputazione (risultando l'ammanco contestato di euro 92.634,34 pari alla differenza tra € 106.630,34 ed € 13.996,00).



Tutto ciò premesso, può tranquillamente darsi atto delle versioni difensive dei due imputati, apparendo superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento fattuale anche alla luce delle stesse dichiarazioni dei prevenuti.

Come si è detto in precedenza, entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere affidando le loro difese a quanto dichiarato negli interrogatori acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. ed a dichiarazioni spontanee sostanzialmente confermative di quanto già asserito nel corso delle indagini preliminari.

In particolare, Raccuglia Michele basa il fulcro centrale della propria difesa su due elementi fondamentali: da un lato contesta l'entità delle cifre incassate dal Comitato Regionale, dall'altro manifesta la propria estraneità alla gestione degli incassi così come al trasferimento delle somme alla Federazione nazionale, addossando sul solo Ziccardi qualsiasi eventuale profilo di responsabilità, essendo questi abilitato ad agire ed intervenire sul conto entrate in totale autonomia, ed *avendo la titolarità delle credenziali di accesso al software di proprietà della società menzionata (FIT Servizi) oltre che le password per l'accesso on line al conto bancario. Dunque, il sig. Ziccardi incassava direttamente le somme di denaro.*

Anche Ziccardi Antonio contesta l'ammontare degli incassi realmente avvenuti nel periodo della sua gestione, introducendo il tema di imprecisati "furti" di somme incassate in contanti e riposte nella cassaforte della società, le cui due chiavi gli venivano affidate proprio in conseguenza dei furti, e la prassi di accettare in pagamento dai soci assegni postdatati *per diretta disposizione del Presidente Raccuglia*. Ziccardi contesta inoltre qualsiasi autonomia nella gestione del conto entrate così come la qualifica attribuitagli di "responsabile contabile", essendo egli un semplice dipendente, privo di mandati o responsabilità di gestione di rendiconti contabili o bilanci e rivestendo quindi solo compiti di segreteria. Lo stesso Ziccardi, tuttavia, offre un dettaglio di estremo rilievo laddove afferma: *solo io ero quello abilitato ad effettuare i versamenti in banca per il c/c entrate, così come possedevo la password per effettuare i bonifici online per versare alla federazione quanto incassato, quindi non avevo alcun potere di agire autonomamente sui predetti conti correnti, autonomo accesso e password anche in possesso del presidente RACCUGLIA* (v. interr. del 4.2.215, pag. 3).



2. Capo b).

Anche il capo b) è procedibile attesa la querela depositata in data 8 novembre 2018 dal Presidente e Legale Rappresentante della Federazione Italiana Tennis, a seguito di termine concesso dal Giudice ai sensi dell'art. 12, co., 2, D.l.s. n. 36/2018 (con atto notificato il 29.10.2018) che, modificando l'art. 646 c.p., ha introdotto la procedibilità a querela anche nei casi di cui all'art. 646, 3° co., c.p.


In relazione al capo b), il teste Binagli Angelo - firmatario delle querele nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Federazione Italiana Tennis - ha riferito che nell'ambito delle verifiche conseguenti alla contestazione degli ammanchi di cassa, veniva accertato che Raccuglia Michele, senza alcuna autorizzazione della Federazione, aveva aperto un conto corrente bancario intestandolo alla Federazione Provinciale di cui non era più presidente da circa cinque anni, sul quale confluivano contributi di enti territoriali quali Comuni e Regione destinati ad iniziative sportive, ma anche di altri soggetti, che il Raccuglia svuotava mediante assegni a se medesimo o bonifici bancari.

All'udienza del 2 maggio 2019 la parte civile ha depositato, tra le altre cose: la richiesta di apertura del conto corrente n. 0621/1006816 presso la Banca Popolare di Novara, a firma Michele Raccuglia quale *Presidente* del Comitato Provinciale di Napoli della Federazione Italiana Tennis, e copie dei 9 assegni bancari intestati a "me medesimo" (per complessivi euro 11.400,00), nonché estratti conto da cui si evincono i bonifici bancari contestati per complessivi euro 5.419,00.

Considerazioni conclusive sulla responsabilità degli imputati

Raccuglia Michele e Ziccardi Antonio sono certamente responsabili del reato di appropriazione indebita contestato al capo a), con conseguente condanna penale di entrambi limitata ai segmenti della condotta per la quale non risulta allo stato consumata la prescrizione.

Occorre certamente superare l'obiezione mossa da entrambi gli imputati circa la non corrispondenza alla realtà del dato contabile, atteso che il "file entrate" da cui sono stati ricavati i dati era gestito personalmente da Ziccardi Antonio e non vi è alcuna ragione per ritenere che Ziccardi abbia potuto gonfiare l'entità degli incassi oppure indicare per errore dati non veritieri. Lo stesso Ziccardi ha riferito che le quote sociali venivano pagate parte in




contanti e parte in assegni, e che egli stesso si occupava in prima persona di versarne gli importi sul conto entrate, mediante password di cui aveva la disponibilità unitamente al Presidente Raccuglia; l'accettazione di assegni *postdatati*, in ossequio ad una direttiva orale del Presidente, è una mera illazione e non si vede perché mai assegni siffatti dovevano essere indicati in contabilità, cosa che esponeva entrambi a deprecabili conseguenze pregiudizievoli in caso di inadempimento degli emittenti.

Insomma alcun dato ragionevole può mai portare a ritenere che il dato inserito da Ziccardi nel "file entrate" non fosse corrispondente alla realtà.

Non vi è certo totale corrispondenza tra l'ammanco calcolato dalla dr. Saitta e quello contestato dai Revisori (confluito nella odierna contestazione), ma si tratta di dettaglio che potrà essere ripianato nel successivo eventuale giudizio civile di risarcimento.

Ciò che rileva in questa sede è che certamente gli imputati hanno, in concorso, consumato una condotta appropriativa omettendo di versare alla Federazione gran parte delle somme incassate.

In tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, *con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l'immutabilità del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del denaro, contenuta nell'art 646 cod. pen., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto proprio del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301; Sez. 5[^], 24.10.2017, Colaianni, Rv. 271385 - 01). Ne deriva affermare che il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione*



indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente; solo ove il mandatario violi quindi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita (Sez. 5[^], 24.10.2017, Colaianni, Rv. 271385 – 01).

Ciò si verifica nel caso di specie in cui gli imputati si sono appropriati del denaro corrisposto dai soci della FIT a titolo di pagamento delle quote associative, anziché depositarlo sul conto entrate del Comitato regionale e da qui trasferirlo alla Federazione nazionale.

Ruolo chiave della vicenda è stato certamente assunto da Ziccardi Antonio, unico dipendente della FIT Servizi abilitato a versare le somme sul conto entrate (ragion per cui anche gli altri dipendenti della FIT Servizi abilitati ad incassare le quote gli consegnavano le somme) e ad effettuare i bonifici sul conto della Federazione, operazione cui era tenuto a provvedere entro il giorno cinque di ciascun mese.

Responsabile della condotta è anche Raccuglia Michele, Presidente del Comitato Regionale, titolare del conto entrate su cui confluivano le somme nonché responsabile – data la qualità rivestita - dell'intera attività del Comitato. Benchè Ziccardi fosse uomo di fiducia del Raccuglia, risulta veramente impensabile che il Presidente si disinteressasse degli incassi, delegandone ogni incombenza a Ziccardi, fino al punto di consentire al suo collaboratore di trattenere per sé una somma quantificabile intorno ai 100.000,00 euro; una tale evenienza appare di tale rischiosità per lo stesso Presidente Raccuglia, da escludere che ciò sia mai potuto accadere e da ritenere, invece, che gli omessi versamenti avvenivano in piena sintonia tra entrambi.

Si aggiunge che, del resto, la condotta appropriativa di cui si rendeva autore Raccuglia Michele in relazione al capo b), particolarmente palese ed incontestabile, dà una chiara idea di come il Presidente interpretasse il suo ruolo e di come egli finalizasse ai propri interessi personali e di cassa la carica sportiva rivestita.

In conclusione, qualsiasi sia la destinazione che il Presidente Raccuglia abbia potuto dare al denaro confluito nelle casse del Comitato Regionale; il predetto imputato ha agito *uti dominus* poiché egli deteneva le somme solo a titolo provvisorio, non avendo sulle stesse alcun autonomo potere di disposizione.



Raccuglia Michele inoltre si è appropriato del denaro confluito sul conto corrente della Federazione Provinciale, anch'esso destinato alle attività tennistiche coordinate dalla Federazione nazionale, questa volta con assegni a *me medesimo* oppure bonifici su propri conti correnti, sebbene il tempo trascorso dai fatti integri per la quasi totalità degli assegni incassati e la totalità dei bonifici l'istituto della prescrizione dei reati.

Sussiste in relazione ad entrambe le imputazioni l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p., trattandosi di fatto commesso con abuso di prestazione d'opera (nascente dal contratto stipulato tra la soc. FIT Servizi e la Federazione Italiana Tennis).

Considerazioni conclusive


Tutto ciò detto in ordine alla sussistenza dei reati contestati, va considerato il tempo trascorso dai fatti e, quindi, dichiarata la prescrizione di gran parte delle condotte contestate.

Dai verbali di causa si evincono le seguenti sospensioni della prescrizione: dal 13 al 27 aprile 2017 (per astensione dei difensori), dal 2 al 30 maggio 2017 (per astensione dei difensori), dal 24 maggio al 24 luglio 2018 per impedimento di un difensore, dal 13 dicembre 2018 al 7 marzo 2019 su istanza della difesa per componimento civilistico, dal 7 marzo al 2 maggio 2019 per impedimento di un difensore, per un periodo complessivo di sospensione pari a mesi otto e giorni 12.

Di conseguenza, prendendo in considerazione il reato contestato al capo a), poiché i versamenti dovevano essere effettuati entro il giorno cinque di ciascun mese, risulta che i versamenti omessi fino al 5 aprile 2011 sono coperti da prescrizione essendo decorsi in relazione ad essi il periodo massimo di cui all'art. 157 c.p., pari ad anni sette e mesi sei, aumentato di ulteriori mesi otto e gg. 12.

Analogamente, quanto al capo b), l'unica condotta ancora punibile, per la quale non si è ancora consumato il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, cui va aggiunto il periodo di sospensione, è l'incasso dell'assegno del 6 giugno 2011, mentre l'incasso degli altri assegni e dei bonifici sono coperti da prescrizione.

Non consentendo dunque gli atti assunti una pronuncia assolutoria per i motivi descritti nelle pagine seguenti, s'impone dichiarazione di estinzione nei termini appena visti, nei



confronti di Raccuglia Michele e Ziccardi Antonio in relazione al capo a), e di Raccuglia Michele in relazione al reato a lui contestato al capo b).

Quanto agli altri segmenti delle condotte, le ragioni evidenziate impongono pronuncia di addebito della penale responsabilità di Raccuglia Michele e Ziccardi Antonio, limitatamente alle condotte comprese tra il 5 maggio ed il 5 novembre 2011 in relazione al capo a), e – quanto al capo b) - di Raccuglia Michele limitatamente all'assegno incassato il sei giugno 2011.

Sussiste per Raccuglia Michele il vincolo della continuazione tra i reati, tutti commessi con continuità ai danni della medesima persona offesa e con identiche motivazioni a delinquere.


Non vi sono elementi per concedere le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della sistematicità delle condotte, protrattesi per anni, e della entità dei profitti conseguiti.

Pertanto, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 CP, stimasi equa la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 800,00 di multa per Raccuglia Michele (considerato più grave il reato di cui al capo A commesso per ultimo, p.b. anni uno e mesi uno di reclusione ed € 420,00 di multa, aumentata ex art. 61 n. 11 c.p. ad anni uno e mesi quattro ed € 500,00, aumentata nella misura inflitta ex art. 81 cpv., c.p.), ed anni uno e mesi cinque di reclusione ed € 500,00 di multa per Ziccardi Antonio (p.b. anni uno e mesi uno di reclusione ed € 420,00 di multa, aumentata nella misura inflitta ex art. 61, n. 11, c.p.).

Alla condanna segue per legge l'obbligo del pagamento delle spese processuali da ciascuno dovute.

L'incensuratezza giustifica la concessione ad entrambi del beneficio di cui all'art. 163 c.p. Ai sensi degli art. 185 c.p. – 538 ss. c.p.p. Raccuglia Michele e Ziccardi Antonio sono altresì condannati in solido al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Federazione Italiana Tennis, in persona del legale rappresentante PT, da liquidare in separata sede, ed al pagamento delle spese processuali dalla stessa sostenute, liquidate come da dispositivo.

Su richiesta della parte civile entrambi sono inoltre condannati al pagamento di una provvisoria cui non si ritiene inferiore il credito risarcitorio, pari ad € 10.000,00 in relazione al capo a), cui si aggiunge l'ulteriore somma di € 1.000,00 per il solo Raccuglia in relazione al capo b).



Ai sensi dell'art. 544, 3° co., c.p.p., data la particolare complessità della presente sentenza, dovuta alla gravità delle imputazioni, si indica in gg. 50 il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533,535 c.p.p. dichiara RACCUGLIA Michèle e ZICCARDI Antonio responsabili del reato ascritto al capo a), con condotta limitata al periodo 5 maggio 2011 - 5 novembre 2011, e Raccuglia Michele anche di quello di cui al capo b), limitatamente all'assegno incassato in data 6.6.2011, e ritenuta la continuazione condanna il Raccuglia alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 800,00 di multa, e lo Ziccardi alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed € 500,00 di multa, oltre entrambi al pagamento delle spese processuali rispettivamente dovute.

Pena sospesa per entrambi.

Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di RACCUGLIA Michele e ZICCARDI Antonio in relazione al reato di cui al capo a), limitatamente alle condotte precedenti il 5 maggio 2011, e nei confronti di Raccuglia Michele in relazione al reato di cui al capo b), limitatamente agli assegni incassati tra il 31 marzo 2006 ed il 20 dicembre 2010 ed ai quattro bonifici di complessivi € 5.419,00, perché estinti gli stessi per intervenuta prescrizione.

Letti gli artt. 538 ss. c.p.p. condanna in solido RACCUGLIA Michele e ZICCARDI Antonio al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Federazione Italiana Tennis, in persona del legale rappresentante PT, limitatamente alle condotte per cui vi è condanna, da liquidare in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute, che si liquida nella misura di € 3.200,00, oltre IVA e CPA.

Letto l'art. 539 c.p.p. condanna entrambi gli imputati, in solido, al pagamento di una provvisoria, immediatamente esecutiva come per legge, nella misura di € 10.000,00, ed il solo Raccuglia dell'ulteriore somma di € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 544,3° co., c.p.p., indica in gg. 50 il termine per il deposito della sentenza.


Napoli, 20 giugno 2019

IL GIUDICE

Carlo Lucarelli

AVV. CIRO PELLEGRINO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Riscosso marche per euro
139,50
Numero
TELEC. 2 CONF.
N° 49
facciate
complesive 19/09/2019

1





REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia, composta da N. 13 fogli.
conforme al suo originale ed in forza esecutiva
si rilascia a richiesta di A.W. CIRIO
PELLEGRINO DIF. P.C. IN PERSONA L.P. F.I.T.

Napoli, 19/09/19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi STENDARDO

F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data

Napoli, 19/09/19
Il Funzionario Giudiziario

